

**Scheda 10 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2008/2295** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Erronea applicazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CEE."

**Settore:** Salute

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'erronea applicazione della direttiva 2006/7/CE, che abroga la direttiva 76/160/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione.

In particolare, l'art. 3, paragrafo 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, con inizio dalla stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a compilare un elenco delle acque di balneazione e a stabilire la durata della stagione balneare.

L'art. 13, quindi, stabilisce che, prima dell'inizio della stagione balneare medesima e sempre, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a comunicare tale elenco alla Commissione, adducendo le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

Infine, l'art. 11 della citata Direttiva impone agli Stati membri di garantire la partecipazione del pubblico all'attuazione della direttiva stessa, assicurando che la collettività venga messa in condizione di formulare suggerimenti, osservazioni e reclami in riferimento alla preparazione degli elenchi succitati.

Pertanto, non avendo la Repubblica italiana, anteriormente all'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, ottemperato all'obbligo sancito all'art. 13 di comunicare alla Commissione il predetto elenco delle acque di balneazione, la Commissione ritiene violato sia l'art. 13 medesimo, sia il predetto art. 11, il quale prevede l'elaborazione dell'elenco in oggetto mediante la partecipazione del pubblico.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata comunicata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2008/2030:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia ha assunto una prassi amministrativa costante, contraria a diversi obblighi sanciti dalla normativa europea in materia fitosanitaria. In particolare, l'art. 16, par. 1, 2 e 3 della Direttiva 2000/29/CE dispone che gli Stati membri notificano immediatamente, alla Commissione ed agli altri Stati membri, la circostanza relativa alla “presenza” ovvero alla “comparsa”, nel loro territorio, di organismi nocivi ricompresi nell'elenco di cui agli Allegati I e II della dir. 2000/29/CE stessa, nonché la situazione relativa alla “comparsa” di altri organismi nocivi, anche se non citati negli elenchi di cui sopra, con l'indicazione di tutte le relative misure di protezione adottate dalle autorità nazionali. Infine si prescrive che la Commissione, informata come sopra, esamini il caso in seno al “comitato fitosanitario permanente”, quindi adotti misure adeguate, eventualmente revocando o modificando quelle già emanate dallo Stato membro. Si sottolinea, inoltre, atteso che la direttiva persegue lo scopo di consentire il monitoraggio comunitario sia dei primi sintomi, che dei successivi sviluppi del contagio, come il concetto di “comparsa” ricomprenda non solo il momento iniziale della diffusione del morbo, ma anche la sua estensione a parti del territorio non investite in precedenza ovvero a specie non coinvolte sino a quel momento. L'obbligo di notifica, peraltro, sussisterebbe anche laddove già sussistano provvedimenti nazionali o comunitari per fronteggiare tali evenienze. Si rileva pertanto che l'Italia avrebbe comunicato solo la sussistenza dei primi focolai dell'agente nocivo, senza citare la propagazione dello stesso ad aree e specie già indenni. Inoltre l'Italia avrebbe violato l'art. 2, par. 1, let. h) della Direttiva, che prevede che gli Stati membri, ad intervalli regolari, eseguono ispezioni sulle c.d. “aree protette”, comunicando alla Commissione i risultati di tali indagini e, distintamente e immediatamente, la scoperta degli agenti parassitari per scongiurare i quali l'area protetta è stata istituita: a riguardo, l'Italia avrebbe reso edotta la Commissione dell'esistenza di tali agenti solo in occasione della notifica degli esiti delle ispezioni, laddove avrebbe dovuto redigere, in proposito, un immediato e separato rapporto. L'Italia avrebbe peraltro, a causa di notevoli ritardi e della scarsità delle relative risorse finanziarie, violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o almeno a contenere la diffusione di organismi nocivi, così come l'obbligo di notificare l'intercettazione di una spedizione o organismo nocivo, provenienti da paesi terzi, recanti un pericolo imminente fitosanitario.

**Stato della Procedura**

Il 19 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

**Scheda 12 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2008/0560** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/68/CE, la quale modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari.

L'art. 2 della Direttiva dispone che gli Stati membri adottino, entro il 31 maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Attualmente, risulta che le autorità italiane abbiano dato attuazione alla presente direttiva, all'interno dell'ordinamento italiano, a mezzo dell'art. 27 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

**Stato della Procedura**

In data 24 giugno 2009 è stato notificato il Ricorso esperito dalla Commissione europea di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE, iscritto con il n. C-206/09

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/4516:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle autorità del Paese Membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato Membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscono oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volume annui di venduto, prezzi di vendita etcc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

**Scheda 14 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE, relativo ai precursori di droghe e nel Regolamento n. 111/2005/CE, sull'istituzione di strumenti di sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, l'art. 12 del sopra menzionato Reg. 273/2004 stabilisce che ogni Stato membro introduca, nel proprio ordinamento, le norme contenenti la previsione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione al regolamento stesso. Anche l'art. 31 del Reg. 111/2005, in precedenza citato, dispone che ciascuno Stato facente parte delle Comunità elabori le norme contenenti la previsione delle adeguate sanzioni, per l'inadempimento alla normativa recata dal medesimo Regolamento. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005.

In proposito, la Commissione ha sollecitato le autorità italiane a fornire informazioni in relazione alle misure nazionali adottate per munire di apposite sanzioni le norme recate dai regolamenti comunitari, a titolo di prevenzione contro potenziali trasgressori delle stesse. La stessa Commissione, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto risposte soddisfacenti. Nello specifico, la Commissione fa riferimento alla nota inviata dalle autorità italiane il 14 settembre 2007, con la quale si precisava che, in Italia, i precursori di droghe sono disciplinati dal decreto 390/1990, come modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004. A riguardo, la Commissione osserva che tali testi normativi, essendo precedenti ai Regolamenti comunitari summenzionati, non contengono le sanzioni da irrogarsi in caso di violazione delle disposizioni contenute in tali regolamenti e, pertanto, non costituiscono un'adeguata attuazione della normativa comunitaria. Successivamente, con lettera del 7 aprile 2008, è stato reso noto che le competenti autorità italiane stavano preparando, per superare le censure comunitarie, una legge delega nei confronti del Governo, che avrebbe contenuto le sanzioni richieste ("Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe"). Tale testo si trova, dal 20 maggio 2009, all'esame della Commissione Igiene e Sanità in Senato.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario**

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dall'eventuale introduzione di sanzioni relative alla violazione delle regole contenute nei Regolamenti comunitari, con il conseguente aumento degli introiti erariali per effetto dell'applicazione di tali sanzioni.

**Scheda 15 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1127 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane (modifica direttiva n. 2004/23/CE del Parlamento europeo)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione Europea ha rilevato la mancata attuazione nel diritto interno italiano della direttiva 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto attiene le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

L'art. 11 della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa entro la data del 1° settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Di fronte al primo sollecito della Commissione (Messa in Mora), l'Italia rispondeva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge comunitaria 2007), il Governo italiano aveva ricevuto la delega per dare attuazione alla direttiva in oggetto. Di seguito, dopo l'invio del Parere Motivato, le autorità italiane avevano reso edotta la Commissione che era stato approntato dal Governo il disegno del provvedimento normativo rivolto al recepimento della direttiva e, inoltre, che lo stesso provvedimento era stato inviato alla Conferenza Stato Regioni e alle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri. Tuttavia, la Commissione osserva che, a tutt'oggi, tale testo normativo non sarebbe ancora entrato in vigore, o, almeno, non sarebbe ancora stato comunicato alla Commissione, in violazione dell'art. 11 di cui sopra. Pertanto, la Commissione ha promosso un Ricorso nel quale ha chiesto che la Corte di giustizia dichiarasse la responsabilità dell'Italia per non aver dato esecuzione, con adeguato provvedimento, alla direttiva 2006/86/CE.

Da parte delle autorità italiane si precisa, comunque, che la direttiva in argomento, unitamente alla direttiva 2006/17/CE - per la cui presunta mancata attuazione è pendente la procedura di infrazione n. 2007/0411 - è stata recepita in un unico Decreto Legislativo non ancora in vigore, ma in procinto di esaurire il suo iter procedimentale, in quanto già approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, il cui parere, alla data del 30 giugno 2009, doveva ancora essere acquisito.

**Stato della Procedura**

In data 12 gennaio 2009 il Ricorso, presentato dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 TCE, è stato iscritto nell'apposito Registro della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/0411 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di attuazione della Direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2006/17/CE.

Ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva in questione, gli Stati Membri sono tenuti ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° Novembre 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione stessa.

Dal momento che l’Italia non ha dato comunicazione alla Commissione, a tutt’oggi, dei provvedimenti da emanarsi per l’attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione ne deriva che tali provvedimenti, che l’Italia avrebbe dovuto mettere in vigore per il 1° novembre 2006, non sono stati, ancora, effettivamente adottati.

Da parte delle autorità italiane si precisa, comunque, che la direttiva in argomento, insieme alla direttiva 2006/86/CE, per la quale è pendente la procedura 2007/1127, è stata recepita in un unico Decreto Legislativo non ancora in vigore, ma in procinto di esaurire il suo iter procedimentale, in quanto già approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, il cui parere, alla data del 30 giugno 2009, doveva essere ancora acquisito.

**Stato della Procedura**

In data 20 gennaio 2009 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2005/5068 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Promozione congiunta di medicinale per uso umano"**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'incompatibilità del Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2006 n. 142 – con la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Ai sensi dell'art. 98 paragrafo 3 della Direttiva, gli Stati membri non possono vietare che il medesimo medicinale venga pubblicizzato, congiuntamente, sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia dalle imprese da questo designate (c.d. "Promozione congiunta").

Al riguardo, l'Istituzione comunitaria osserva come l'art. 5 del Decreto legislativo n. 219, del 24 Aprile 2006, circoscriva la promozione congiunta dei medicinali alle sole ipotesi in cui le imprese che partecipano alla promozione, designate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ditte farmaceutiche che detengano autorizzazioni all'immissione in commercio di altri farmaci, ovvero siano titolari di un'autorizzazione alla produzione di farmaci.

La norma nazionale viene ritenuta illegittima dalla Commissione, poichè introduce limiti e condizioni non previsti dalla norma comunitaria.

Le autorità nazionali hanno affermato la piena legittimità della norma interna rappresentando, in primo luogo, come l'intenzione del legislatore comunitario non fosse quella di escludere qualsiasi intervento normativo, da parte degli Stati membri, nel settore dei medicinali per uso umano. In secondo luogo, le stesse autorità hanno ritenuto i limiti alla promozione congiunta adeguati e ragionevoli, giustificati dalla necessità di tutelare la salute pubblica. La Commissione europea ha ribattuto evidenziando che la Direttiva in questione opera un'armonizzazione totale della disciplina in materia, individuando tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono introdurre previsioni diverse. Relativamente alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'Organo comunitario ritiene che essa sia pienamente salvaguardata dalla norma comunitaria

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.



# Trasporti

PAGINA BIANCA

### Trasporti

Nel settore "trasporti" rientrano, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui numero 3 procedure si fondano su presunte violazioni del diritto comunitario, mentre le rimanenti 3 attengono al presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto nazionale.

Tutte le procedure del settore si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario, di cui all'art. 226 del Trattato CE.

Si rilevano effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", il cui superamento impone di attribuire, all'autorità garante della concorrenza nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto su ferrovia, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie a sostegno delle norme sul libero mercato, con conseguente aumento degli introiti pubblici per effetto del prelievo delle somme corrispondenti a tali sanzioni.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
<b>Scheda 3</b> 2008/0786	Mancato recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.	PM	No

<b>Scheda 4</b> 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	PM	No
<b>Scheda 5</b> 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	RC C-42/09	No
<b>Scheda 6</b> 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

**Scheda 1 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2355– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa, con il che è evidente che le autorità comunitarie rivolgono particolare attenzione a munire di particolari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi in questione.

In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poichè la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

**Stato della Procedura**

IL 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2008/2097-** ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Pertanto la Commissione, fermo l'assunto per cui il rapporto fra una società madre ed una società figlia non sempre implica una dipendenza della seconda dalla prima, ha tuttavia rilevato, con riguardo al caso di specie, l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza. Da ultimo la Commissione evidenzia, altresì, come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Al 30 giugno 2009 erano in dirittura di arrivo diverse misure, adottate dalle autorità italiane, rivolte al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla Commissione al fine della composizione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nella prospettiva di adeguarsi ai rilievi della Commissione, l'Italia dovrebbe modificare la normativa vigente prevedendo, in favore dell'Autorità di Regolamentazione rappresentata dal Ministero dei Trasporti, il potere di irrogare adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, affinché il rispetto delle regole della concorrenza venga maggiormente assicurato. L'acquisizione delle relative somme produrrebbe un corrispondente aumento delle entrate.

**Scheda 3 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/0786– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione nel diritto interno della direttiva 2008/49/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea, con nota del 14 aprile 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2004/36/CE.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva stessa, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, informandone immediatamente la Commissione.

Poichè la Repubblica italiana, a tutt'oggi, non ha reso noti alla Commissione i provvedimenti emanati al fine di dare esecuzione alla direttiva in oggetto, la Commissione ne deriva che tali misure non sono state effettivamente adottate.

Pertanto, la Commissione constata che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 20 ottobre 2008 per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Le autorità italiane sostengono che la presente direttiva ha ricevuto attuazione, nell'ordinamento italiano, tramite il D. Lgs 28/7/2009 n. 118.

**Stato della Procedura**

IL 14 aprile 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/0556– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione Europea, con nota del 19 febbraio 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 10 giugno 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 10 giugno 2008 per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Per converso, le autorità italiane sostengono che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe risposto alla Messa in Mora inviata dalla Commissione in data 30 luglio 2008, informandola della circostanza per cui il provvedimento idoneo al recepimento della direttiva in oggetto sarebbe stato inserito nell'allegato B del disegno di Legge Comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.